





W E B I N A R LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 Novità e Criticità



ID: 829 0289 7464 | Passcode: andoc

Giovedì 19 MAGGIO 2022 - ore 15.00-18.00

Saluti

Eraldo TURI Presidente ODCEC di Napoli

Paolo Ismeno Presidente A.C.F.
Concetta RICCIO Consigliera A.C.F.

Moderazione

Mario MICHELINO Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

PROGRAMMA

Bonus Edilizi e Superbonus 110%, ultime novità;

ACE - SUPERACE;

Riparto riserve di utili accantonati, fine del periodo transitorio;

Aiuti di Stato;

Quadro RU (crediti di imposta);

Quadro RW, aspetti peculiari legati alle criptovalute.

Relatori

Anna Maria TRAVAGLIONE

Renato POLISE

Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Conclusioni

Enrico IOVENE Presidente U.C.C.L.I.

L'evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo email napoli@andoc.info - cell. 335. 5457743. La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l'accesso consentito a partire dalle ore 15.20. Si raccomanda di scaricare la piattaforma con congruo anticipo al seguente indirizzo: https://zoom.us/support/download. La partecipazione all'evento attribuirà n. 3 CFP per i Commercialisti/revisori iscritti presso un Albo ODCEC di Italia.

Per il riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all'evento, mediante il seguente link: https://autocertificazione.commercialisti.it/ selezionando l'ODCEC di Napoli e l'evento dal menu a tendina che risulterà visibile quando il CN approverà ufficialmente il webinar















ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEDA SOCIO - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto	, nato a	(),
il/, c.f	reside	ente in,
via	, n, con studio in	, via
	, n, tel	, fax, cell.
/	il	-
	chiede:	
Φ di essere iscritto come socio Benedetto Cariteo n.12, c.f. 952	all'Accademia dei Dottori Commercialista 255790636; dichiara	i di NAPOLI con sede in Via
	e il regolamento e, inoltre, di essere NAZIONALE DOTTORI COMM	
	essere iscritto alla sezione "A" dell'All line di Napoli al n.	
 φ di impegnarsi ad attuare iniziat professionali ad esso associate. 	ive a tutela del titolo di "Dottore Con	nmercialista" e delle prerogative
Accademia dei Dottori Commercialist	dentità valido e copia del bonifico effe ti di Napoli Iban IT7480711003400 izione 2021 (annuale) o, in alternativa	000000007575 per euro 50,00
	dati personali presenti nella scheda d 6 "Codice in materia di protezione d	
Napoli,	In Fede	



LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 – NOVITA' E CRITICITA'

Bonus edilizi e superbonus 110% Ultime novità

Giovedì 19 maggio 2022

Anna Maria Travaglione

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

ULTIME NOVITA'

- > Ulteriore cessione per le banche
- > Crediti trasferibili per annualità
- Applicazione CCNL dal 27 maggio per lavori di importo superiore a Euro 70 mila
- ➤ Villette e unità indipendenti: SAL del 30% entro il 30/9
- Soggetti passivi IRES e soggetti dichiarazione dei redditi al 30/11 trasmettono modello opzione cessione o sconto entro il 15/10
- Attestazione SOA dall'1/1/2023 per lavori di importo superiore a Euro 516 mila

DL 17 maggio 2022 n. 50 «Decreto aiuti»:

Le **banche** possono ricorrere sempre (senza attendere il completamento dei 3 passaggi) alla **cessione** dei crediti ai propri **clienti professionali privati**, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo per opzioni inviate dal 1° maggio

«Clienti professionali privati»

Allegato 3 al regolamento CONSOB 20307/2018

Il cliente professionale è quello che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume

Investitori professionali di diritto:

- banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione;
- imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno 2 dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio 20 milioni; fatturato netto 40 milioni; fondi propri 2 milioni;
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Investitori professionali su richiesta

possono essere anche persone fisiche

la banca deve valutare se il cliente sia in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e soprattutto di comprendere i rischi che assume



Primo maggio:

- divieto di cessione frazionata dei crediti
- Codici identificativi del credito

Interpretazione

Dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, possibile cedere o compensare le **singole annualità** di cui il credito si compone anche riferite al **singolo beneficiario**, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo.

Codice identificativo dell'annualità per consentire tracciamento

ULTIME NOVITA'

Dal **27 maggio** obbligo di indicare nel contratto di appalto e nelle fatture applicazione **CCNL** dell'edilizia per interventi di importo complessivo superiore a 70 mila euro

Limite di **70 mila euro**: intervento complessivo, non solo opere edili. Anche: impianti, infissi, ...

Solo le imprese del comparto edilizia devono dichiarare l'applicazione dei CCNL

Il soggetto che appone visto di conformità deve controllare

ULTIME NOVITA'

Decreto Aiuti modifica al comma 8-bis dell'articolo 119 del DL 34/2020 (decreto rilancio)

Le case unifamiliari e le unità indipendenti che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno) abbiano raggiunto un SAL pari ad almeno il 30% possono terminare i lavori del Superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022 (DATA ULTIMA) Dopo 31/12/2022 ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus ristrutturazioni, ...

Calcolo SAL 30%

nel computo dell'intervento complessivo "**possono** essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del precedente articolo" (ossia quelli superbonus)

ULTIME NOVITA'

I soggetti passivi IRES e i titolari di Partita IVA che trasmettono la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per trasmettere la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (che per tutti gli altri è scaduta il 29 aprile) per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020



Quando contabilizzare (e dichiarare) i proventi dello «sconto in fattura»

Imprese in contabilità ordinaria (reddito per competenza)
Il provento costituito dall'importo scontato rileva al momento di emissione della fattura

Professionisti e imprese in contabilità semplificata (reddito per cassa)

Imprese in contabilità semplificata: ditte individuali e società di persone (dal 2017)

Bisogna avere riguardo al momento dell'incasso dell'importo scontato che coincide con la «comparsa» del credito nel cassetto fiscale



Quando contabilizzare (e dichiarare) i proventi dello «sconto in fattura»

ESEMPIO

FATTURA n. 341 del 20/12/2021

IMPRESA PER COMPETENZA

PROFESSIONISTA O IMPRESA PER CASSA

Manutenzione straordinaria

Imponibile	€ 31.800,00		20/12/202	1			22/12/202	21	
IVA 10%	€ 3.180,00	Banca		17.490,00		Banca	Α	Ricavi	17.490,00
Totale fattura	€ 34.980,00	Crediti tributari		17.490,00					
Sconto ex art. 121 DL 34/2020	-€ 17.490,00		Α	Ricavi	34.980,00		10/01/202	22	
Netto da pagare	€ 17.490,00					Crediti tributari	Α	Ricavi	17.490,00

Bonifico (parlante) incassato il 22/12/2021 Credito in cassetto fiscale il 10/01/2022

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS FISCALI

«Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali» Fondazione OIC Pubblicato il 3 agosto 2021

Esamina i riflessi contabili che si possono determinare quando:

- L'impresa che commissiona gli interventi agevolati (o sismabonus acquisti) beneficia delle corrispondenti detrazioni fiscali nella forma «naturale» della detrazione dall'imposta lorda sul reddito;
- Ai sensi dell'articolo 121 del DL 34/2020 venga esercitata l'opzione per lo sconto sul corrispettivo;
- Ai sensi dell'articolo 121 del DL 34/2020 venga esercitata l'opzione per la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante

4 fattispecie:

- 1. Contabilizzazione nel bilancio della **società committente** del diritto alla detrazione fiscale;
- 2. Contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente
- 3. Contabilizzazione nel bilancio della società cedente
- 4. Contabilizzazione nel bilancio della società cessionaria

Soggetti:

- > Imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria
- Microimprese o imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata



Contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale

PREMESSA: con risoluzione 34/E del 2020 l'Amministrazione Finanziaria ha accolto l'orientamento secondo il quale i due regimi "ecobonus" e "sismabonus" ordinari, non essendo stata posta alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo, sotto il profilo dell'agevolabilità spettino anche per gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione (strumentali, beni merce o patrimoniali)

Investimenti realizzati = detrazione fiscale in 4, 5 o 10 anni o cessione a terzi

Il credito fiscale è contabilizzato come contributo in conto impianti

OIC 16

I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime

tributario credito viene iscritto bilancio nel momento in cui esiste ragionevole certezza che le condizioni previste per riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati

Valutazione del credito - OIC 15



Metodi di contabilizzazione:

- □ Costo ammortizzato (obbligatorio per società che redigono il bilancio in forma ordinaria) Successivamente all'iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito. Il provento finanziario è rilevato, dunque, lungo il periodo di tempo (4, 5 o 10 anni) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale. Immobili rimanenze: iscritte al netto del contributo (paragrafo 14 dell'OIC 13)
- Valore nominale (società che redigono il bilancio in forma abbreviata e microimprese) Contestualmente all'iscrizione del credito al valore nominale si rileva un
 risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il
 valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel
 periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il
 credito. Di conseguenza, nel caso in cui la società committente decida di fruire
 direttamente della detrazione d'imposta, rileverà un provento finanziario costante
 lungo il periodo di tempo (4,5 o 10 anni) in cui la legge consente di fruire della
 detrazione fiscale. Analogamente, anche la società cessionaria che decida di utilizzare
 il credito in compensazione delle proprie imposte e contributi, rileverà le differenze tra il
 valore di iscrizione in bilancio del credito tributario (al costo di acquisto trattandosi di un
 credito acquistato e non generato) e il suo valore nominale in quote costanti, lungo il
 periodo di tempo previsto per l'utilizzo dello specifico bonus, a conto economico nella
 voce proventi finanziari.



Contabilizzazione **società committente** diritto alla detrazione Bilancio in forma ordinaria – **Metodo costo ammortizzato**

ESEMPIO

La società Alfa, committente dei lavori, esegue un intervento di ristrutturazione edilizia per 20.000 euro = detrazione fiscale 22.000 euro (Superbonus 110%). Fruizione diretta della detrazione

Deali-resione internents				
Realizzazione intervento	1		l I	
Immobilizzazioni materiali	Α		20.000,00	
		Debiti vs. fornitori		20.000,00
Pagamento debito				
Debiti vs. fornitori	Α		20.000,00	
		Banca		20.000,00
Iscrizione al costo ammortizz	ato (VI	N credito Euro 22.000,00)		
Crediti tributari	Α		20.000,00	
		Contributo c/impianti		20.000,00
Contributo c/impianti	Α		20.000,00	
		Immobilizzazioni materiali		20.000,00

Utilizzo detrazione fiscale (da anno 1 anno 5) Ipotesi: imposte IRES Euro 15.000

Rilevazione imposte						
Imposte IRES	Α		15.000,00			
		Dbito IRES		10.600,00		
		Crediti tributari		4.400,00*		
Rilevazione provento finanziario	0					
Crediti tributari	Α		652			
		Provento finanziario		652		

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
	Credito tributario	Provento finanziario
Anno 0	20.000,00	0
Anno 1	16.252,00	652,00
Anno 2	12.383,00	530,00
Anno 3	8.387,00	404,00
Anno 4	4.261,00	274,00
Anno 5	0	139,00

2.000,00



Contabilizzazione **società committente** diritto alla detrazione Bilancio in forma abbreviata – **Metodo valore nominale**

QUESITO 1) FRUIZIONE DIRETTA - METODO VALORE NOMINALE

Realizzazione intervento				
Immobilizzazioni materiali	А		20.000,00	
		Debiti vs. fornitori		20.000,00
Pagamento debito				
Debiti vs. fornitori	Α		20.000,00	
		Banca		20.000,00
Iscrizione al valore nominale	(VN cr	edito Euro 22.000,00)		
Crediti tributari	Α		22.000,00	
		Immobilizzazioni materiali		20.000,00
		Risconto passivo		2.000,00

Utilizzo detrazione fiscale (da anno 1 anno 5) Ipotesi: imposte IRES Euro 15.000

Rilevazione imposte							
Imposte IRES	Α		15.000,00				
		Dbito IRES		10.600,00			
		Crediti tributari		4.400,00			
Rilevazione provento finanziari	Rilevazione provento finanziario						
Risconto passivo	Α		400				
		Provento finanziario		400			

	STATO PAT	STATO PATRIMONIALE				
	Credito tributario	Risconto passivo	Provento finanziario			
Anno 0	22.000,00	2.000,00	0			
Anno 1	17.600,00	1.600,00	400,00			
Anno 2	13.200,00	1.200,00	400,00			
Anno 3	8.800,00	800,00	400,00			
Anno 4	4.400,00	400,00	400,00			
Anno 5		0-	400,00			
			2.000,00			



Contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso dalla società committente

La società che ha realizzato gli interventi e che ha concesso lo sconto in fattura al committente iscrive il ricavo in contropartita a un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

- a) L'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, ovvero la parte che non rientra nello sconto;
- b) Il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto applicato. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Laddove il valore di mercato del credito tributario non sia desumibile, trattandosi di un credito acquistato e non generato, l'iscrizione avviene al costo sostenuto corrispondente allo sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa. Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato si applicano gli stessi criteri visti per la società committente.

ESEMPIO

La società Beta, commissionaria dei lavori, ha applicato uno sconto in fattura di 20.000 euro (= credito fiscale di 22.000 euro) e intende utilizzare il credito in compensazione con i propri debiti tributari in 5 anni



Contabilizzazione **società commissionaria** dello **sconto in fattura**Bilancio in forma ordinaria – **Metodo costo ammortizzato**

Realizzazione intervento				
Crediti v/cliente	А		20.000,00	
		Ricavo		20.000,00
Riconoscimento credito	fiscale			
Crediti tributari	А		20.000,00	
		Crediti v/cliente		20.000,00
Anno 1 (compensa il cred	dito)			
Debiti tributari	А		4.400,00	
		Crediti tributari		4.400,00
Crediti tributari	А		652,00	
		Proventi finanziari		652,00

	STATO PATRIMONIALI Credito tributario	CONTO ECONOMICO Provento finanziario
Anno 0	20.000,00	0
Anno 1	16.252,00	652,00
Anno 2	12.383,00	530,00
Anno 3	8.387,00	404,00
Anno 4	4.261,00	274,00
Anno 5		0139,00

2.000,00



Contabilizzazione **società commissionaria** dello **sconto in fattura**Bilancio in forma abbreviata – **Metodo del valore nominale**

Realizzazione intervento						
Crediti v/cliente	Α		20.000,00			
		Ricavo		20.000,00		
Riconoscimento credito fiscale						
Crediti tributari	Α		20.000,00			
		Crediti v/cliente		20.000,00		
Anno 1						
Debiti tributari	Α		4.400,00			
		Crediti tributari		4.400,00		
Crediti tributari	Α		400,00			
		Proventi finanziari		400,00		



Trattamento IVA del ribaltamento degli oneri finanziari



Sconto in fattura 100 = credito 110

Valore attuale flussi finanziari = importo sconto



Sconto in fattura 100 = credito 100 Recuperabile in 5 o 10 anni

Valore attuale flussi finanziari < importo sconto

Il fornitore ribalta sul committente l'onere implicito (o esplicito in caso di cessione) derivante da tale differenza di valori. NON DETRAIBILI PER IL COMMITTENTE

TRATTAMENTO IVA ONERI FINANZIARI ?

Si definisce accessoria l'operazione che integra, completa e rende possibile l'operazione principale OPERAZIONE ACCESSORIA

OPERAZIONE AUTONOMA

Atto unico Medesima aliquota operazione principale Art. 12 DPR 633/72 Atto separato Esenzione Art. 10, comma 1, DPR <u>633/72</u>



Contabilizzazione della cessione del credito - Società cedente

Il cedente rileva in bilancio la differenza tra corrispettivo pattuito e valore contabile del credito ceduto al momento della cessione.

Tale differenza sarà un onere (più probabile) o un provento Il credito tributario può essere ceduto a terzi

PROVENTI FINANZIARI VOCE C16d)

Differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione

ONERI FINANZIARI VOCE C17

Differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione



Contabilizzazione della cessione del credito - Società cedente - Bilancio ordinario

La società Delta, commissionaria, ha eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia per 20.000 euro sul quale è riconosciuta una detrazione fiscale pari a 22.000 euro (110 % di 20.000). L'impresa Delta opta per la successiva cessione del credito ad un prezzo pari a 19.000 euro

А		20.000,00	
	Debiti v/fornitori		20.000,00
Α		20.000,00	
	Banca		20.000,00
al costo a	ammortizzato		
Α		20.000,00	
	Contributi c/impianti		20.000,00
А		20.000,00	
	Immobilizzazioni materiali		20.000,00
er euro 1	9.000 (VN Euro 22.000)		
А		19.000,00	
		1.000,00	
	Crediti tributari		20.000,00
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A Banca A Contributi c/impianti A Immobilizzazioni materiali er euro 19.000 (VN Euro 22.000)	Debiti v/fornitori

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

La società Delta cede il credito ad un prezzo pari a 21.000 euro (VN Euro 22.000)

Banca	A		21.000,00	
		Crediti tributari		20.000,00
		Proventi finanziari (C16d)		1.000,00



Contabilizzazione della cessione del credito - Società cedente

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese Metodo del valore nominale

Realizzazione intervento				
Immobilizzazioni materiali	Α		20.000,00	
		Debiti v/fornitori		20.000,00
Pagamento debito				
Debiti v/fornitori	Α		20.000,00	
		Banca		20.000,00
Iscrizione beneficio fiscale al	valore	nominale		
Crediti tributari	Α		22.000,00	
		Immobilizzazioni materiali		20.000,00
		Risconto passivo		2.000,00
L'impresa cede il credito per	euro 1	9.000		
Banca	Α		19.000,00	
Oneri finanziari (C17)			1.000,00	
Risconto passivo			2.000,00	
		Crediti tributari		22.000,00
L'impresa cede il credito per	euro 2	3.000		
Banca			23.000,00	
Risconti passivi			2.000,00	
	Α	Crediti tributari		22.000,00
	Α	Proventi finanziari		3.000,00

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2



Contabilizzazione della cessione del credito - Società cessionaria

Il soggetto cessionario deve rilevare in bilancio il credito ricevuto e può utilizzarlo in compensazione o cederlo a sua volta.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato, l'**iscrizione in bilancio** avviene al **costo** sostenuto

METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1

Acquisizione del credite	per euro 19	9.000 (VN Euro 22.000)		
Crediti tributari	А		19.000,00	
		Banca		19.000,00
Anno 1) Il cessionario c	ompensa il c	redito		
Debiti tributari	А		4.400,00	
		Crediti tributari		4.400,00
Crediti tributari	А		968	
		Provento finanziario		968

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
	Credito tributario	Provento finanziario
Anno 0	19.000,00	0
Anno 1	15.568,00	968,00
Anno 2	11.960,00	793,00
Anno 3	8.170,00	609,00
Anno 4	4.187,00	417,00
Anno 5	0	213,00

3.000,00



Contabilizzazione della cessione del credito - Società cessionaria

4

METODO DEL VALORE NOMINALE

ESEMPIO 1


Acquisizione del credito	o per euro 19	9.000		
Crediti tributari	А		19.000,00	
		Banca		19.000,00
Anno 1) Il cessionario c	ompensa il c	redito		
Debiti tributari	А		4.400,00	
		Crediti tributari		4.400,00
Crediti tributari	А		600	
		Provento finanziario		600



Restano salve le disposizioni dell'OIC 15 sulle informazioni da riportare in nota integrativa con particolare riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti.

Le società committenti devono, inoltre, riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 dell'OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.





Crediti di imposta acquistati/trasferiti

Quadro RU

Non si applica tetto di 250.000 euro di compensazioni effettuabili nell'anno solare per utilizzo crediti quadro RU


* La detrazione IRPEF è assegnata ai soci esistenti alla data del 31/12, che sono i destinatari dell'imputazione del reddito, delle ritenute e delle eventuali agevolazioni. Articolo 5, comma 1, TUIR

Rigo RN17 modello SP2022

VISTO DI CONFORMITA'

Il DL 157/2021 (decreto antifrodi) ha imposto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto in detrazione dei crediti di imposta derivanti dal Superbonus. Spese dal 12/11/2021 NO dichiarazione precompilata – No 730 tramite sostituto di imposta

Dichiarazione dei redditi 2 caselle visto di conformità **ALTERNATIVI**



Visto generale – Intera dichiarazione dei redditi Controllo su tutti i documenti Compensazione crediti importo > 5.000 euro

Visto superbonus – Frontespizio spazio firma Controllo solo documenti superbonus



Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: https://napoli.andoc.info/
- Facebook: https://www.facebook.com/NAccademia/
- Telegram: https://t.me/Naccademia
- Email: <u>napoli@andoc.info</u>
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743



LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022

NOVITA' E CRITICITA'

Giovedì 19 maggio 2022

Dott. Alessandro Lazzarini

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli




ACE e SUPER ACE

Dott. Alessandro Lazzarini *Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

Riferimenti normativi

- D.L. 6 dicembre 2011 n. 201- Art. 1 (ACE)
- D.M. 3 agosto 2017 (disposizioni attuative)
- D.L. 25 maggio 2021 n. 73 Art. 19 commi da 2 a 7 (ACE Innovativa o Superace)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021 (conversione in credito)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)




Incrementi del capitale proprio

- Accantonamenti di utile in riserve disponibili
- Conferimenti →Anche rinunce incondizionate alla restituzione di crediti o compensazioni in sede di sottoscrizione (art. 5 comma 2 del D.M. 3 agosto 2017)
- Realizzo riserve di rivalutazione → Vendita del bene o ammortamento (risp. 889/2021)

Nota: Per calcolarlo basta applicare la % di ammortamento civilistica relativa al bene rivalutato alla riserva di rivalutazione iscritta.

Verificatisi dal 01.01.2011 in poi

N.B. Ricordarsi i ragguagli ad anno ad eccezione della quota "Super Ace" Deduzione per capitale investito proprio (ACE)




Decrementi del capitale proprio

- Distribuzione di utili
- Riduzioni di capitale con attribuzione ai soci
- Acquisto di azioni proprie (con eventuale incremento al momento della cessione)

Verificatisi dal 01.01.2011 in poi


N.B. Rilevano sempre dall'inizio dell'esercizio e non si ragguagliano Deduzione per capitale investito proprio (ACE)



Riduzioni del capitale proprio

- Acquisti di partecipazioni in società controllate
- Acquisti di azienda o rami di azienda
- Incrementi di crediti da finanziamento, rispetto a quelli al 31.12.2010, nei confronti dei soggetti del gruppo
- Incremento di titoli e valori mobiliari, rispetto a quelli al 31.12.2010

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)




Limite del patrimonio netto

Agli incrementi da Super Ace non si applica il limite del patrimonio netto.

Differenza e rendimento

- La differenza fino al massimo di Euro 5.000.000,00, va in casella 4 del rigo RS112A su cui poi si calcolerà il rendimento del 15%
- L'eccedenza eventuale oltre a quelle ante 2021 in casella 4 del rigo RS113 su cui poi si calcolerà il rendimento del 1,3%
- Attenzione il rendimento complessivo alla casella 4 del RS113 è la somma dei singoli rendimenti

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)



Trasformazione in credito d'imposta

- Il rendimento da Super Ace può essere trasformato in credito d'imposta presentando apposita istanza entro il 30.11.2022
- Il codice tributo è il 6955
- Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Periodo di osservazione

Attenzione che se nei due periodi d'imposta successivi (2022 e 2023) si dovessero avere riduzioni di patrimonio netto a seguito di assegnazione di riserve ai soci sarà necessario restituire l'agevolazione fino alla sua concorrenza.



CREDITI D'IMPOSTA E QUADRO RU

Dott. Alessandro Lazzarini *Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

Crediti da quadro RU e compensazioni

- Limite base pari a Euro 250.000 annui (Legge 244/2007 art. 1 comma 53)
- Eccedenza riportabile in avanti e compensabile senza limiti a partire dal terzo anno successivo
- Limite cumulabile con il limite generale (dal 2022 pari ad Euro 2.000.000) → pertanto si può eccedere l'importo di 250.000 fino a concorrenza del residuo del limite generale (Ris. MEF 9/2008)

SEZIONE I	DIII	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito				
Crediti d'imposta	RU1					
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 1 3	,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00			
	RU7	Credito Ritenute NA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva utilizzato ai fini 7,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7	IRAP			
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. Art. 43-ter D.P.R. 602/73	,00			
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso					
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni	,00			

SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato	RU100 "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attivita commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo) 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) 5
	"R, S e I 2020 -2022" RU101 Innovazione tecnologica	, and the second	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Attivita commissionata (lett. c) 1° periodo) 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
	(Comma 201)	Totale spese (Transizione ecologica) 5 ,00	Totale spese (Innovazione digitale 4.0) 6 ,00	Attivita commissionata (lett. c) 1° periodo)	Totale spese di personale (lett.a) 8	Numero neo assunti <=35 anni
	"R, S e I 2020 -2022" RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)		Totale spese per design e ideazione estetica	Attivita commissionata (lett. c) 1° periodo)	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
	RU110 "Formazione 4.0"		,00	,00	,00 Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	RU120 Investimenti beni strumentali 2020			Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c. 190
	RU130 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Beni materiali	Investimenti c. 1054 Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		,00	,00	,00	,00	5 ,00
	RU140 (effettuati dopo la chiusura del periodo	Beni materiali	Investimenti c. 1054 Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c. 1056	Investimenti c.1058
	d'imposta e fino al 30 giugno 2022)	,00	2 ,00	3 ,00	,00	5 ,00

- 160 (!!) codici identificativi dei crediti
- Compilazione simile per ciascun codice (ma non sempre uguale)
- RU2 → Riporto credito anno precedente
- RU5 → Credito d'imposta spettante (maturato) nel periodo
- RU6/RU7 → Utilizzi
- RU8→Riversamento (ravvedimento) Dott. Polise


Novità 2022

- Per i crediti L3, L2 e 3L (crediti per beni strumentali 4.0 e non) si devono indicare a colonna 2 del rigo RU 5 anche gli investimenti prenotati pagando il 20% di acconto (30 giugno o 31 dicembre 2022??)
- L'importo degli investimenti andrà riportato in RU140
- Quindi leggendo le dichiarazioni 2022 attenzione all'RU12 che per alcuni crediti non corrisponde all'importo compensabile!



AIUTI DI STATO

Dott. Alessandro Lazzarini *Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*



- Criterio di cassa
- Verifica delle dimensioni con riferimento all'impresa unica (attenzione ai gruppi con controllate e collegate)

Novità 2022

Esonero dalla compilazione in caso di presentazione del modello Aiuti entro il 30 giugno compilando i campi aggiuntivi (caselle 5 e 6 dei singoli aiuti oltre alle caselle "dimensione" e "forma giuridica" del frontespizio)



Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: https://napoli.andoc.info/
- Facebook: https://www.facebook.com/NAccademia/
- Telegram: https://t.me/Naccademia
- Email: <u>napoli@andoc.info</u>
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743



La dichiarazione dei redditi 2022

Novità e criticità

19 maggio 2022

Renato POLISE, Avvocato e Dottore commercialista in Napoli Segretario A.n.do.c. Accademia di Napoli polise@studiopolise.net – tel. 081 1809 6307

Dichiarazione valida, tardiva e omessa.

Art. 2 D.P.R. n. 322/1998

- Le persone fisiche e le associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 600/73 presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio delle Poste Italiane S.p.A. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Dichiarazione valida, tardiva e omessa.

Art. 2 D.P.R. n. 322/1998

 Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo le sanzioni applicabili per il ritardo. Le dichiarazioni presentate successivamente al novantesimo giorno, si considerano omesse, ma sono titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate.

Dichiarazione valida, tardiva e omessa.

Art. 2 D.P.R. n. 322/1998

• Le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione «integrativa» da presentarsi entro il entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Natura della dichiarazione fiscale

La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza, alla stessa non può essere attribuito va lore confessorio o negoziale (Cass. SS.UU. 13378/2016).

• Cass. 15063/2002: è "in linea di principio emendabile o ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico".

Ritrattazione della dichiarazione fiscale

Cass. 40862/2021:

«in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi dell'art. 1427 c.c.»

Ritrattazione della dichiarazione fiscale

Cass. 40862/2021:

«In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione ... Dell'eventuale credito risultante dalla rettifica».

Ritrattazione della dichiarazione fiscale

Cass. 40862/2021:

«Deve riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis».

Slittamento dei termini di accertamento

I termini di decadenza dell'accertamento delle imposte, conseguenza della presentazione di una dichiarazione integrativa, ricominciano a decorrere a partire dal momento di presentazione dell'integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione (Art. 1, comma 640 L. 190/2014:

Fatti impeditivi e cumulo giuridico

L'integrativa è possibile per tutti i periodi di imposta ancora accertabili e a prescindere dall'eventuale inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività prodromiche all accertamento da parte dell'A.F..

Per i tributi amministrati dall'AE solamente la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti somme dovute ai sensi del 36bis e 36ter costituisce situazione ostativa al ravvedimento.

Con il ravvedimento non è applicabile il cumulo giuridico delle penalità.

DICHIARAZIONE I.V.A., credito IVA –Dichiarazione omessa

Cass. SS.UU. Sent. n. 17757/2016

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

DICHIARAZIONE I.V.A., credito IVA –Dichiarazione omessa

Cass. Sent. 7610/2018:

Il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto alla detrazione.

DICHIARAZIONE REDDITI, riporto perdite d'esercizio

Cass. 32208/2019

L'A.F. può' disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l'emissione di un avviso di rettifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38 (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1471).

DICHIARAZIONE REDDITI, riporto perdite d'esercizio

Cass. 32208/2019

L'esercizio della facoltà su di opzione, riservata al contribuente dall'articolo <u>84 TUIR</u> (vigente "ratione temporis"), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce **manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza**, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente (<u>Cass., 27 ottobre 2017, n. 25566</u>).

Casi particolari: utilizzo di modello non conforme.

Cass. 16244/2018

I contenuti di una dichiarazione redatta su modello non conforme a quello approvato con uno specifico decreto potrebbero anche essere materialmente rettificati, ma, in punto di diritto, tale dichiarazione è considerata omessa e immaginare, quindi, di poter emendare quello che giuridicamente non esiste sarebbe un evidente ossimoro. Tuttavia, la legittimità, o meno, di una cartella di pagamento generata da un'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi deve sempre essere apprezzata, dal punto di vista del quantum della pretesa impositiva, in ragione del principio della capacità contributiva.

Casi particolari: la dichiarazione «in bianco»

Cass. Pen. Sez. III, Sent. 5141/2022

In tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità. (Fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e IVA priva della compilazione del quadro RS)

Casi particolari: la dichiarazione «in bianco»

Cass. Civ. 10668/2021

La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all'accesso del contribuente al condono di cui all'art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini IRAP nei termini ordinari di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all'art. 10 l. n. 289 cit., prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia omessa.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Art. 13, comma 5, D. Lgs. 472/1997

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Art. 27, comma 16, D.L. 185/2008

Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10 quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Cass. 34444/2021 e 34445/2021

"In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis".

Riversamento credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Art. 5, commi 7 – 12, D.L. 146/2021

- I commi da 7 a 12 dell'art. 5 del D.L. 146/2021 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 da parte dei soggetti che li hanno indebitamente utilizzati;
- L'accesso alla procedura è esclusa nei casi di condotte fraudolente;
- E' necessario inviare apposita richiesta all'AE entro il 30 settembre 2022

Riversamento credito d'imposta per ricerca e sviluppo

La procedura di riversamento:

Può essere utilizzata

Per il riversamento di crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti/altri provvedimenti impositivi, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto purché riguardi obbligatoriamente l'intero importo del credito oggetto di recupero/ accertamento/constatazione senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di rateizzazione.

Dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione/ individuazione delle spese ammissibili o nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di riversamento:

Non può essere utilizzata

Per il riversamento di crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti/altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente/soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Dal punto di vista tecnico, le valute virtuali possono essere definite come «registrazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente» (cfr. Banca d'Italia, Comunicazione 30 gennaio 2015).

Dal punto di vista giuridico, le valute virtuali possono essere definite come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (Art. 1, D Lgs. n. 231/2007).

RM 2 settembre 2016, n. 72/E

Ai fini delle imposte sul reddito, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere vere e proprie.

Conseguenze:

- Le cessioni di valuta virtuale possono dar luogo a plusvalenze;
- Devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, anche se detenute in Italia, al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- Non scontano l'IVAFE.

(Dir. Reg. Lombardia, risposta ad interpello n. 956-39/2018)

- Il possesso di criptovalute obbliga il soggetto possessore alla compilazione del quadro RW;
- Devono essere oggetto di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale **non solo le attività finanziarie detenute all'estero,** ma anche *le attività detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;*
- L'obbligo di monitoraggio fiscale sussistenza anche in relazione alle valute virtuali per le quali il contribuente abbia la disponibilità della chiave privata del wallet.

SOGGETTI OBBLIGATI

Deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali compresi i trust residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE), secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 del D1 167 del 1990

Chi è coinvolto

- i soggetti che anche per un solo giorno, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
- i soggetti che titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp) del D. lgs. 231 del 2007 (legge antiriciclaggio);
- i soggetti che detengono le attività per interposta persona.

Compilazione del modello RW

- L'agenzia delle Entrate ha affermato per la prima volta ufficialmente nelle istruzioni alla dichiarazione REDDITI 2019-PF relativa al periodo d'imposta 2018, la necessità di indicare le criptovalute nel quadro RW.
- Secondo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi, le criptovalute sono da identificare in colonna 3 con il codice 14 "Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali", omettendo di compilare la colonna 4 "Codice Stato estero" (data la loro "aterritorialità").
- Non vengono poi fornite ulteriori indicazioni specifiche.
- Sono considerate dall'agenzia delle Entrate alla stregua di "attività estere di natura finanziaria", in sostanziale coerenza con la tesi secondo cui sarebbero simili alle valute estere.
- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4399868/
 PF2_Modello_2022_agg.pdf/68ee1678-41c1-2cb5-5619-586a64488138

Sanzioni

L'omessa o errata compilazione del quadro RW è punita, ai sensi dell'articolo 5 del Dl 167/1990, con una sanzione dal 3 al 15% degli importi non indicati.

È comunque possibile sanare eventuale violazioni con il pagamento di sanzioni ridotte, secondo la disciplina del "ravvedimento operoso" prevista all'art. 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, fintanto che la violazione non sia formalmente contestata dal fisco.

Riparto riserve di utili, fine del regime transitorio.

Dal 1° gennaio 2018 i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa sono soggetti ad una ritenuta d'imposta del 26% a prescindere dal fatto che siano o meno relativi a partecipazioni qualificate (articolo 1, comma 1005, legge 205 del 2017).

Regime transitorio

alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

(articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017; Dm 26 maggio 2017 e risoluzione 56/E/2019)

Riparto riserve di utili, fine del regime transitorio.

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2022 venga deliberata la distribuzione di riserve di utili, si presume che tali riserve siano prioritariamente formate con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Questo a prescindere dal fatto che la delibera di distribuzione specifichi l'origine delle riserve utilizzate per la distribuzione (risposta a interpello 163/2022 dell'agenzia delle Entrate).